



*A tutte le Aziende Clienti
Del settore paghe
Che applicano il CCNL UNIOCHIMICA*

IL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ'

Sommario

1. NATURA E FINALITÀ DELLA "BILATERALITÀ"	1
2. FONTI NORMATIVE	2
3. MODALITÀ DI VERSAMENTO	3
4. OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ	4

1. Natura e finalità della "Bilateralità"

L'accordo di rinnovo del CCNL Unionchimica-CONFAPI, attraverso il recepimento degli specifici accordi interconfederali, ha reso di fatto operativa la c.d. "bilateralità".

Gli enti bilaterali sono organismi "paritetici", perché costituiti in eguale misura: rappresentati dai datori di lavoro da una parte e rappresentanti dei lavoratori dall'altra.

Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l'opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale.

Il Legislatore ne ha ampliato, col tempo, le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione.

La bilateralità del sistema CONFAPI ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti legati in particolare allo sviluppo dell'apprendistato, al sostegno al reddito, all'osservatorio contrattuale, alla formazione sulla sicurezza.

[Torna all'indice](#)



2. Fonti normative

Con il rinnovo del CCNL, i seguenti Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL sono diventati parte integrante dello stesso, assumendone quindi un carattere cogente:

1. **A.I. 20 SETTEMBRE 2011** che ha disciplinato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e istituito gli organismi paritetici nazionali OPNC e provinciali, disciplinando altresì la formazione in materia di sicurezza.
2. **A.I. 20 APRILE 2012** con il quale viene disciplinata la materia dell'apprendistato.
3. **A.I. 23 LUGLIO 2012** con il quale è stato istituito presso l'ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITA' PMI CONFAPI e l'OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO.

Vengono così definite le misure dei versamenti a carico delle aziende associate al sistema CONFAPI e/o che applicano il CCNL Unionchimica-CONFAPI. Questa l'articolazione dei versamenti:

"Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"

Il versamento in ragione d'anno è costituito da:

- a. Il versamento del contributo sicurezza nella misura di euro 18,00 per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- b. Il versamento di euro 6,00 per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende da parte delle rimanenti aziende che operano con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

"Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI"

La quota è destinata all'attività per lo sviluppo dell'Apprendistato. Il versamento a carico delle aziende è stabilito in ragione d'anno nei termini seguenti:

- a. euro 6,00 per ciascun lavoratore a tempo pieno;
- b. euro 3,00 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;

"Fondo Sostegno al Reddito"

E' uno strumento di welfare integrativo rispetto a quelli previsti per legge. La quota annua a carico delle aziende è fissata in euro 28,00 per ciascun lavoratore.

"Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro"

Deriva dall'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 20.04.2012 in materia di rappresentanza e di quanto convenuto nei singoli CCNL e si suddivide in due articolazioni:

- a. quota a carico azienda pari a complessivi euro 8,00 per ciascun lavoratore, destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello;
- b. quota a carico delle imprese pari a euro 12,00 per ciascun lavoratore, destinata per ulteriori attività correlate, e assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

I versamenti avranno carattere mensile, in rapporto al numero di dipendenti occupati. Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.

Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.

Gli importi mensili andranno determinati come segue:



a. "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"

- 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS

b. "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"

- 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'Apprendistato;
- 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;

c. "Fondo sostegno al reddito"

- 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore;

d. "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"

- 0,66 euro mensili per 12 mensilità
- 1,00 euro mensili per 12 mensilità.

L'ente OPNC gestirà il fondo a), mentre l'ENFEA gestirà i fondi b), c), d). In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.

Pertanto all'ENFEA andranno versate € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali); mentre all'OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

[Torna all'indice](#)

3. Modalità di versamento

A partire dal mese di settembre 2013 le aziende che applicano il CCNL Unionchimica-CONFAPI verseranno i relativi contributi all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24.

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici "OPNC" ed "ENFE" da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'Ente Bilaterale ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali venivano offerte le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "OPNC", e in un rigo successivo la causale "ENFE" esposta, nel campo "causale contributo", in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.



Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo riferimento Da MM/AAAA a MM/AAAA	di	Importi a debito versati
2401	OPNC	2401...	09/2013	//	0,5/1,5 (per n. dipendenti)
2401	ENFE	2401...	09/2013	//	4,5 (per n. dipendenti)

[Torna all'indice](#)

4. Obbligatorietà della bilateralità

L'adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali. Ciò discende da una serie di considerazioni e principi sedimentati nel tempo.

Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali e al riguardo, anche a seguito di alcune istanze di interpello, tra cui quelle di CONFAPI, è stata emanata la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010.

Un secondo e distinto ordine di problemi riguarda invece la diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro definiscono un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. In questo senso i contratti collettivi dispongono l'obbligatorietà non tanto della iscrizione all'ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici.

E' il caso del CCNL Unionchimica-CONFAPI che dispone sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di un importo forfetario mensile di € 25,00, sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela, oppure del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfetaria e anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti alla bilateralità va, infatti correttamente riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

In tal senso, l'adesione alla bilateralità rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere all'obbligo contrattuale.



Sicché, laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema CONFAPI stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad E 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con scadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore orario previsto per la categoria di appartenenza. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro.

Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un'azienda appartenente ad uno dei settori che applicano il ccnl Unionchimica-CONFAPI con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità CONFAPI, e un'azienda che opta per il versamento dell' E.A.R.:

Costo adesione Bilateralità CONFAPI

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00

Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00

Totale costo annuo = € 66,00

Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00

Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio)

Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13

Totale costo annuo = € 446,49

[Torna all'indice](#)

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo

Filippo Brenna

Nicoletta Nasazzi

Viviana Gigliotti

Chiara Valsecchi

Pamela Gobbi